Raccomandazioni di voto

Per i motivi suesposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano, il 10 marzo 1985, di votare:

- Sì alla soppressione dei sussidi all'istruzione primaria,
- Sì alla soppressione dei sussidi in materia di sanità pubblica,
- Sì alla nuova regolamentazione sui sussidi all'istruzione,
- NO all'iniziativa sulle vacanze.

Votazione popolare del 10 marzo 1985

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota?

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Negli ultimi decenni sono stati affidati alla Confederazione sempre più nuovi compiti, che di fatto sono di competenza cantonale. Ne risulta una situazione spesso intricata e confusa. È quindi necessario procedere a una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in modo da rafforzare il nostro sistema federalistico. Un primo «pacchetto» di misure riguarda numerose materie. Su tre di queste siamo chiamati a pronunciarci:

Sanità pubblica Sussidi all'istruzione Pagina 8

Iniziativa sulle vacanze

L'iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate» chiede che tutti i lavoratori abbiano diritto ad almeno quattro settimane di vacanze all'anno e a cinque settimane fino al ventesimo anno d'età e a partire dal quarantesimo. Le leggi cantonali possono prevedere un periodo di vacanze più lungo. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. La durata minima delle vacanze è già stata prolungata da una revisione legislativa, cosicché gli obiettivi dell'iniziativa sono in gran parte già raggiunti. Le altre esigenze poste dall'iniziativa sollevano difficoltà.



Nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Situazione attuale

In Svizzera i Cantoni sono sovrani. A loro spettano tutti i diritti e tutti i doveri che la Costituzione federale non conferisce espressamente alla Confederazione. Quest' ultima dovrebbe dunque assumersi soltanto i compiti che i Cantoni non possono assolvere con le proprie forze. Malgrado questo principio sia in vigore dal 1848, lo Stato centrale si è visto affidare negli ultimi decenni responsabilità sempre maggiori.

Se originariamente la Confederazione disponeva soltanto di competenze molto limitate, segnatamente in materia di politica estera e di difesa nazionale, i suoi compiti si sono sempre più estesi, a tal punto che oggi essa è quasi onnipresente. Si spiega così come in molti campi si sia arrivati a una sovrapposizione delle competenze, che genera confusione.

Questa tendenza alla centralizzazione influisce negativamente sulla cooperazione fra Confederazione e Cantoni, al punto di soffocare la stessa forza creatrice del federalismo. I cittadini non hanno interesse al mantenimento di sovrapposizioni inutili, che fanno nascere controlli e prescrizioni altrettanto inutili. Per poter prendere pienamente coscienza dei propri diritti democratici, il cittadino deve poter sapere chi è competente, e dunque responsabile, in una determinata materia. Se la ripartizione delle competenze è confusa, numerosi cittadini si sentono insicuri e dubitano di aver la possibilità di influire sul corso delle cose. Le conseguenze di decisioni prese democraticamente diventano per loro poco comprensibili, e il loro senso critico si affievolisce.

Da qualche anno il Consiglio federale reputa che la nuova ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni risponda a una richiesta imperiosa. Inoltre il Consiglio federale si è sempre preoccupato di informare e di consultare i governi cantonali sulle sue intenzioni; a tale scopo questi ultimi hanno costituito un gruppo di contatto permanente.

La nuova ripartizione dei compiti non tende a ridurre le prestazioni dello Stato. Si tratta piuttosto:

- d'assicurare una chiara ripartizione delle responsabilità tra Confederazione e Cantoni,
- di eliminare le sovrapposizioni inutili nell'attribuzione di competenze amministrative e finanziarie,
- di permettere un'esecuzione dei compiti più razionale dal punto di vista economico,
- o di rendere più efficiente lo Stato federale.

Le prime misure

Le prime misure prese in vista di una nuova ripartizione dei compiti riguardano vari settori. Tuttavia popolo e Cantoni voteranno soltanto sui tre progetti che richiedono una modifica della Costituzione: soppressione dei sussidi all'istruzione primaria, soppressione dell'obbligo per la Confederazione di sussidiare la sanità pubblica e nuova regolamentazione dei sussidi all'istruzione (vedi le pagine sequenti). Per altri otto settori è invece sufficiente una revisione legislativa:

- Esecuzione delle pene e delle misure: nel limite dei principi stabiliti dalla Confederazione, i Cantoni saranno chiamati in più larga misura ad adempiere questi compiti e ad assicurarne il finanziamento.
- Protezione civile: la corresponsabilità dei Cantoni in materia di istruzione e di allestimento di rifugi negli stabili pubblici è intensificata. La Confederazione si occuperà della fornitura del materiale unificato.
- Ginnastica e sport: nelle grandi linee sarà mantenuto il sistema attuale che ha dato finora soddisfazione. Tuttavia i Cantoni otterranno maggiori competenze (per esempio nel campo dello sport scolastico).
- Assicurazione vecchiaia e superstiti: l'obbligo per i Cantoni di contribuire al finanziamento dell'AVS sarà soppresso. La Confederazione ne sopporterà l'intero onere. D'altro canto i Cantoni parteciperanno in maggior misura al finanziamento dell'assicurazione malattie.
- Case di riposo: i sussidi federali saranno eliminati. La fase iniziale di aiuto alla costruzione di questi ricoveri è terminata e i Cantoni, i Comuni e le istituzioni private sono ora in grado di assumerne interamente il peso.
- Prestazioni complementari AVS-AI: l'assistenza individuale è di competenza dei Cantoni. Essi dovranno quindi accrescere la loro partecipazione al finanziamento delle prestazioni complementari.
- Aiuto ai rifugiati: l'aiuto ai rifugiati che beneficiano di un permesso di domicilio dovrà essere fornito dai Cantoni.
- Perequazione finanziaria fra i Cantoni: la nuova ripartizione dei compiti impone oneri differenti ai diversi Cantoni. Per ragioni di equità, è dunque necessaria una perequazione finanziaria.

Con l'entrata in vigore di tutte queste misure, la Confederazione risparmierà all'incirca 120 milioni di franchi all'anno. Tuttavia, grazie a una migliore perequazione finanziaria, i Cantoni economicamente più deboli dovranno sopportare soltanto un modesto onere supplementare.

In questo contesto, il Parlamento ha inoltre deciso di sopprimere la parte spettante ai Cantoni sul provento netto delle tasse di bollo e di stabilire una nuova ripartizione di quello derivante dall'imposizione delle bevande distillate. La votazione popolare su queste revisioni si terrà il 9 giugno 1985.

Un secondo «pacchetto» di misure è attualmente in consultazione presso i Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate.

Primo oggetto: Istruzione primaria

Testo in votazione

Decreto federale che abolisce i sussidi per l'istruzione primaria

del 5 ottobre 1984

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 27 bis

Abrogato

(L'articolo 27 bis attuale ha il seguente tenore:

Se questo articolo sarà abrogato, si dovrà successivamente abrogare anche la legge federale concernente il sussidio alla scuola primaria pubblica.

Spiegazioni del Consiglio federale

Secondo la Costituzione, i Cantoni sono tenuti a provvedere ad un'istruzione primaria sufficiente. Nel 1902, per venir loro in aiuto, la Confederazione si impegnò a sussidiare l'istruzione primaria. Le sovvenzioni, previste come sostegno iniziale per la fase di avviamento, hanno ormai raggiunto il loro scopo.

Si tratta in ogni modo di piccoli contributi e i Cantoni possono senza troppe difficoltà farne a meno. Consiglio federale e Parlamento giudicano inutile prevedere ulteriori sovvenzioni per un settore nel quale le autorità cantonali sono in grado di assumersi da sole le proprie responsabilità. I sussidi federali per l'istruzione primaria ammontano a circa 1,7 milioni di franchi annui, mentre Cantoni e Comuni spendono 5,5 miliardi di franchi in questo campo.

I sussidi della Confederazione comprendono anche contributi speciali alle minoranze linguistiche dei Cantoni Grigioni e Ticino. Tali prestazioni non saranno tuttavia soppresse: al contrario saranno sostituite da sussidi più rilevanti. I contributi federali in favore delle minoranze linguistiche nei Grigioni sono stati recentemente portati a 3 milioni di franchi annui e quelli in favore del Canton Ticino a 2 milioni di franchi.

Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare il decreto federale che abolisce i sussidi per l'istruzione primaria.

¹ Sono assegnate delle sovvenzioni ai Cantoni per aiutarli ad adempiere i loro obblighi nel dominio della Scuola primaria.

² La legge regola l'esecuzione di questa disposizione.

³ L'ordinamento, la direzione e la vigilanza della Scuola primaria restano di competenza dei Cantoni, salvo il disposto dell'articolo 27 della Costituzione federale.)

Secondo oggetto: Sanità pubblica

Testo in votazione

Decreto federale che abolisce l'obbligo della Confederazione di versare sussidi in materia di sanità

del 5 ottobre 1984

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 69 bis cpv. 2

² L'esecuzione di tali leggi è affidata ai Cantoni.

(L'articolo 69 bis attuale ha il seguente tenore:

Se questo articolo sarà modificato, si dovranno successivamente modificare anche le disposizioni corrispondenti contenute nella legge federale sul commercio delle derrate alimentari.

Spiegazioni del Consiglio federale

La sanità pubblica è un compito che incombe essenzialmente ai Cantoni. Tuttavia, per poter combattere con successo determinate malattie e per controllare efficacemente la qualità delle derrate alimentari, è indispensabile disporre di una regolamentazione uniforme su piano federale. Per questo motivo, la Costituzione autorizza la Confederazione ad emanare le leggi necessarie.

Dal 1897, la Costituzione obbliga inoltre la Confederazione a sostenere finanziariamente l'attività dei Cantoni in materia di controllo delle derrate alimentari. Attualmente essa versa un milione di franchi annui a tale scopo. La Confederazione intende tuttavia rinunciare ad accordare questi contributi poiché rivestono soltanto importanza relativa per i Cantoni e causano costi amministrativi non indifferenti. I Cantoni sono intenzionati e assolutamente in grado di adempiere i loro doveri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo. Completata ormai con successo la fase di «decollo», la Confederazione può limitarsi ad accordare sovvenzioni speciali, nel caso se ne ravvisi un bisogno particolare.

Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare il decreto federale che abolisce l'obbligo della Confederazione di versare sussidi in materia di sanità.

¹ La Confederazione ha il diritto di far leggi:

a) sul commercio delle derrate alimentari;

b) sul commercio di altri oggetti d'uso e di consumo, in quanto possano mettere in pericolo la vita o la salute.

² L'esecuzione delle leggi che saranno emanate in proposito è affidata ai Cantoni, sotto la vigilanza e con l'aiuto finanziario della Confederazione.

³ Spetta invece alla Confederazione il controllo sull'importazione alla frontiera nazionale.)

Terzo oggetto: Sussidi all'istruzione

Testo in votazione

Decreto federale sui sussidi all'istruzione

del 5 ottobre 1984

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 27 quater

- ¹ La concessione di sussidi all'istruzione è compito dei Cantoni.
- ² La Confederazione determina quale Cantone è competente e stabilisce principi per il diritto ai sussidi.
- ³ Essa può concedere propri sussidi all'istruzione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 19

La Confederazione sussidia le spese sostenute dai Cantoni per le borse di studio versate fino al 31 dicembre 1988.

Spiegazioni del Consiglio federale

In Svizzera, l'istruzione pubblica incombe essenzialmente ai Cantoni. In pratica, questi ultimi devono provvedere anche alle borse di studio, finora parzialmente sussidiate dalla Confederazione. Tali sussidi hanno contribuito allo sviluppo delle borse di studio e alla loro armonizzazione nell'insieme del Paese. Si tratta ora di affidare ai Cantoni più estese responsabilità in questo campo.

Secondo la nuova regolamentazione, i Cantoni finanziano da soli i sussidi all'istruzione. I contributi federali, che ammontano annualmente a circa 70 milioni di franchi, saranno soppressi. Tuttavia, la Confederazione deve poter continuare ad accordare sussidi agli studenti ed artisti stranieri che lavorano in Svizzera (attualmente circa 4,5 milioni di franchi annui).

In un campo limitato, la Confederazione si vede attribuita una nuova competenza. Infatti, se l'articolo costituzionale in votazione sarà approvato da popolo e Cantoni, una legge-quadro, già votata dal Parlamento, entrerà in vigore. Essa enuncia i principi, stabiliti con l'accordo dei Cantoni, che permettono di definire i beneficiari dei sussidi e determina il Cantone competente ad accordarli. In futuro non sarà più possibile che un richiedente veda respinta la propria domanda solo perché i servizi cantonali ai quali si è rivolto si dichiarano incompetenti basandosi sulla definizione di domicilio data dal diritto cantonale in materia di borse di studio, definizione che può variare da un Cantone all'altro.

Cosa sono i sussidi all'istruzione?

Lo Stato incoraggia attraverso sussidi l'educazione, la formazione e il perfezionamento. Generalmente questo aiuto è concesso sotto forma di borsa di studio, che non deve essere restituita, o di prestito. Ne beneficiano studenti, apprendisti e scolari. In determinati casi, i sussidi sono pure accordati a lavoratori, per permettere loro di perfezionarsi. Gli studenti costituiscono soltanto il 20 per cento circa dei beneficiari.

I dibattiti in Parlamento

L'importanza fondamentale del sistema delle borse di studio, pilastro irrinunciabile della nostra politica della formazione e dell'educazione, è stata unanimemente riconosciuta durante i dibattiti in Parlamento. Non si è mancato inoltre di sottolineare l'utilità sociale delle borse di studio: infatti, grazie all'aiuto dello Stato, anche gli adolescenti sprovvisti di risorse sufficienti possono accedere agli istituti di formazione e godere delle stesse possibilità dei loro coetanei più privilegiati.

La soppressione dei sussidi federali in questione è stata combattuta. Alcuni parlamentari temevano che i Cantoni non si sarebbero più assunti nella misura desiderata le proprie responsabilità in materia. Ciò avrebbe avuto conseguenze negative sul livello generale della formazione e dell'educazione; inoltre, si sarebbe ancor più accresciuta la differenza che già oggi esiste nella pratica seguita dai Cantoni.

Tuttavia, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento sono persuasi che i Cantoni adempiranno questi compiti anche senza l'aiuto della Confederazione, tanto più se si tien conto dell'ampio periodo di transizione (scadrà alla fine del 1988) che permette a tutti i Cantoni di prepararsi per tempo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Il miglioramento della perequazione finanziaria dovrebbe permettere ai Cantoni finanziariamente deboli di sopportare senza particolari difficoltà la soppressione delle sovvenzioni federali. Nell'ottobre 1984, la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione ha precisato in una risoluzione che l'abolizione dei contributi federali non deve portare ad una riduzione dei sussidi nei Cantoni.

Per questi motivi, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento raccomandano di approvare il decreto federale sui sussidi all'istruzione.

Quarto oggetto: Iniziativa sulle vacanze

Situazione attuale

Lavoro e vacanza occupano un posto importante nella nostra vita. Dopo un periodo di lavoro, abbiamo bisogno di vacanze per recuperare e permettere al corpo e allo spirito di ritemprarsi.

Ai nostri giorni le vacanze sono particolarmente necessarie. Se da una parte l'automazione e la razionalizzazione hanno liberato i lavoratori dalle occupazioni più dure, i ritmi di lavoro si sono spesso accentuati e alcune attività sono diventate più monotone. Gli specialisti della medicina del lavoro affermano del resto che il lavoratore abbisogna due volte all'anno di un prolungato periodo di riposo.

In Svizzera, le vacanze sono regolamentate a tre livelli: la Confederazione fissa nel Codice delle obbligazioni la durata minima delle vacanze per tutti i lavoratori dell'economia privata. Le parti sociali, cioè le associazioni dei lavoratori e quelle padronali, possono pattuire, nei contratti collettivi, una regolamentazione delle vacanze che va al di là della durata minima prevista dalla legge. Dal canto loro, Confederazione, Cantoni e Comuni stabiliscono essi stessi la durata delle vacanze dei propri funzionari.

L'iniziativa sulle vacanze è stata depositata l'8 ottobre 1979 con 122 888 firme valide. Essa chiede che siano inserite nella Costituzione le seguenti disposizioni:

- tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di vacanze all'anno e ad almeno cinque settimane fino all'età di 20 anni e a partire dal quarantesimo anno;
- i Cantoni possono adottare una regolamentazione più favorevole ai lavoratori;
- queste disposizioni si applicano anche ai funzionari.

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento respingono l'iniziativa poiché una parte essenziale delle sue richieste è già stata realizzata con una revisione della legge. Inoltre, essa potrebbe avere conseguenze sfavorevoli per i lavoratori anziani e introdurrebbe una regolamentazione insoddisfacente per i Cantoni.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per il prolungamento delle vacanze pagate»

(Iniziativa sulle vacanze)

del 7 ottobre 1983

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'8 ottobre 1979 «per il prolungamento delle vacanze pagate» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34 octies (nuovo)

Ogni lavoratore vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, ha diritto a vacanze pagate della durata annua minima di

4 settimane, sino all'anno civile compreso in cui compie il 39º anno di età;

5 settimane, dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 40° anno di età; questo diritto vale anche per i giovani lavoratori e apprendisti sino all'anno civile compreso in cui compiono il 20° anno di età.

² Sono riservati i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore.

Disposizione transitoria

Le norme del'articolo 34 octies s'applicano in tutti i campi del lavoro dall'inizio dell'anno civile seguente l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Alla stessa data cessano d'essere in vigore le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le vacanze pagate, nella misura in cui siano contrarie al presente articolo.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

La riduzione progressiva della durata del lavoro permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

- proteggere la salute dei lavoratori, sottoposti a ritmi di lavoro sempre più intensi e a compiti di meno in meno variati;
- o aumentare i periodi di riposo e il tempo libero;
- ripartire i frutti dell'incremento della produttività nel modo più equo possibile;
- garantire che il miglioramento delle condizioni di lavoro non possa essere rimesso in causa dall'inflazione;
- contribuire a creare condizioni più favorevoli al pieno impiego, messo in pericolo dai miglioramenti tecnici che provocano la soppressione di posti di lavoro;
- adattare la durata annua del lavoro in Svizzera alle condizioni più favorevoli degli altri Paesi europei.

Il Parlamento ha accolto parzialmente le richieste dell'iniziativa lanciata dall'Unione sindacale svizzera e dal Partito socialista svizzero. La votazione popolare del 10 marzo 1985 riguarda dunque tre proposte respinte dalle Camere federali:

- Cinque settimane di vacanze pagate a partire dai 40 anni. Verso la quarantina, i primi sintomi di fatica si fanno sentire. D'altra parte è anche il periodo durante il quale il lavoratore è più efficace. Nessun datore di lavoro sarà tentato di fare a meno dei servizi di un lavoratore soltanto perché gli causeranno un onere leggermente superiore. Se l'iniziativa dovesse essere accolta, più di un lavoratore su cinque beneficerebbe, a partire dal 1986, di una settimana di vacanze supplementare.
- Stessa durata minima di vacanza per tutti i lavoratori, siano essi legati da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico. Facendo beneficiare i lavoratori delle imprese private e quelli dell'amministrazione pubblica dello stesso regime di vacanze, non si restringe al di là del sopportabile l'autonomia cantonale e comunale.
- Possibilità per i Cantoni di continuare a legiferare in materia di vacanze, a condizione che le prescrizioni siano più vantaggiose per il lavoratore. La pratica federalista degli ultimi venti anni ha permesso di tener conto delle differenze regionali e delle scelte dei Cantoni. Abolire questa competenza cantonale costituirebbe un'inutile misura centralizzatrice.

Attraverso le vie della negoziazione, i sindacati cercheranno di far introdurre nei contratti collettivi di lavoro disposizioni più favorevoli del regime minimo legale, tenendo conto dei bisogni e delle possibilità dei singoli settori economici e delle imprese.

Parere del Consiglio federale

Anche il Consiglio federale pensa che gli influssi nefasti dell'ambiente e i ritmi di lavoro attuali, che mettono sempre più a dura prova la salute fisica e psichica dei lavoratori, accentuano il bisogno di maggiori periodi di distensione. Per questo motivo ha proposto — a titolo di controprogetto indiretto — una revisione delle disposizioni sulle vacanze che figurano nel Codice delle obbligazioni. Questa revisione, già adottata dal Parlamento, allunga la durata minima delle vacanze.

La nuova legge è migliore dell'iniziativa

La nuova regolamentazione sulle vacanze è già in vigore dal 1º luglio 1984. I miglioramenti che riguardano la durata delle vacanze soddisfano in gran parte le esigenze poste dall'iniziativa, rendendola in gran parte superflua.

Durata minima legale delle vacanze

Età	Situazione fino al 30 giugno 1984	Situazione a partire dal 1º luglio 1984	
Fino a 20 anni	3-4 settimane	5 settimane	Come l'iniziativa
Da 20 a 40 anni	2-3 settimane	4 settimane	Come l'iniziativa
A partire da 40 anni	2-3 settimane	4 settimane	Iniziativa: 5 settimane

Per i seguenti motivi Consiglio federale e Parlamento si oppongono all'introduzione di una quinta settimana di vacanza (esigenza minima) a favore dei lavoratori con più di 40 anni:

La legge deve limitarsi a stabilire un minimo generalmente ammesso dal punto di vista sociale, in modo da lasciare alle parti sociali un certo margine di apprezzamento al momento della conclusione dei contratti collettivi di lavoro. Questo margine deve continuare ad esistere. Nel corso delle negoziazioni tra lavoratori e datori di lavoro deve essere possibile decidere liberamente se preferire una durata superiore delle vacanze oppure soddisfare altre esigenze, quali la riduzione dell'orario di lavoro, l'aumento del salario, eccetera. Soltanto il dialogo tra le parti sociali può portare a soluzioni che tengano conto delle particolarità delle diverse professioni e imprese, così come della situazione economica dei diversi settori.

Une settimana di vacanza supplementare potrebbe rendere delicata la situazione dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro. Infatti sono proprio queste persone che già attualmente trovano difficoltà a trovare un nuovo impiego.

Il Consiglio federale reputa inoltre che una modificazione costituzionale è inutile e che essa porterebbe a una soluzione insoddisfacente per i Cantoni.

La durata delle vacanze deve essere fissata dalla legge e non dalla Costituzione

L'iniziativa chiede che la durata minima delle vacanze sia precisata nella Costituzione. Ciò non è necessario, in quanto già ora la Confederazione dispone di questa competenza. Non fosse che per questo motivo, l'iniziativa deve essere respinta. Se la durata minima delle vacanze fosse fissata nella Costituzione, diverrebbe inoltre molto più arduo e dispendioso adattare il diritto ai nuovi bisogni per il settore privato e per i funzionari e gli impiegati.

La regolamentazione è poco soddisfacente per i Cantoni

Se l'iniziativa da una parte limita la competenza dei Cantoni nel determinare i rapporti di servizio dei loro funzionari, d'altra parte accorda loro un'eccessiva libertà d'intervento nel regime delle vacanze dei lavoratori del settore privato. Infatti le nuove proposte si applicano indifferentemente a tutti i salariati, sia pubblici sia privati. I Cantoni non potrebbero più fissare dunque liberamente la durata minima delle vacanze dei propri funzionari e impiegati. Contro questa violazione della sovranità cantonale, i Cantoni sono già insorti.

D'altra parte, l'iniziativa permetterebbe ai Cantoni di accordare ai lavoratori del settore privato vacanze ancora più lunghe di quelle indicate dal testo in votazione. Potrebbe quindi capitare che questi lavoratori siano sottoposti a un regime differente delle vacanze, a seconda del Cantone in cui lavorano. Le imprese con sede in un Cantone nel quale le vacanze sono più lunghe sarebbero sfavorite riguardo a quelle con sede in Cantoni con un regime meno generoso. La loro competitività ne risentirebbe.

Per tutti questi motivi, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa sulle vacanze.